

Stato diverranno molto minori di quelle che oggi siano. Poi bisogna trovar modo che lo Stato si liberi di un patrimonio così oneroso il quale gli reca un aggravio non indifferente. Fu pensato di dare questi beni ai Comuni o alle Congregazioni di carità, ed è questa una buona idea; ma ci sono degli ostacoli dipendenti dal fatto che finchè si manterrà, come è, l'imposta sopra dei terreni il cui reddito in generale è inferiore al valore dell'imposta, nessuno vorrà ricevere un simile dono. Ora, io credo che si possa girare la difficoltà con due o tre disposizioni, le quali, mentre facilitino al proprietario stesso il riacquisto del suo fondo con la sicurezza che non sarà aggravato come prima, rendano poi anche possibile ai Comuni od alle Congregazioni di carità di tenere questi beni, che lo Stato dona loro, senza un aggravio tale da indurli a rifiutare il dono.

Quanto alla seconda parte delle osservazioni dell'onorevole Imbriani, credo che ci sia della esagerazione. In ogni modo, siccome non si fa nulla di arbitrario, e la legge è legge, così io non avrei nulla da rispondergli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Il ministro non mi ha risposto per ciò che riguarda la procedura degli espropri. Un agente delle tasse può espropriare un fondo di un certo valore pel pagamento anche di una sola quota bimestrale.

Colombo, ministro delle finanze. Ho risposto parlando delle devoluzioni. Io ho detto appunto che bisognerebbe introdurre delle modificazioni nel sistema che vige attualmente quanto alle esecuzioni, che si fanno per quei terreni per i quali il proprietario non può pagare l'imposta. Io diceva: se noi prescriviamo all'esattore di agire in guisa da esperire tutta la scala dei procedimenti mobiliari prima di arrivare alle esecuzioni immobiliari, queste prescrizioni dovrebbero favorire i contribuenti e fare in guisa da diminuire gli espropri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Ma io vorrei che si esentassero assolutamente dall'imposta tutte quelle proprietà, le quali non danno che un reddito minimo. Questa è la vera questione. Perchè le piccole casette, i campicelli di poche are, vengono il più delle volte espropriati perchè i possessori non possono assolutamente corrispondere le quote minime. Ricordo anzi a questo proposito che, fin dal 1878, il ministro Seismit-Doda aveva promesso l'abolizione delle quote minime e l'anno passato disse che avrebbe di nuovo studiato tale proposta.

Dunque io prendo atto della buona intenzione del ministro, ma desidererei che facesse presto, perchè su questa terra si è di passaggio; specialmente poi quando si sta sulle sedie ministeriali. Le promesse sono buone, ma chi ha tempo non aspetti tempo.

Quindi, raccomandando di nuovo l'esenzione delle quote minime, lo invito a fare il più presto possibile, perchè si possa aver tempo di discutere e di approvare una legge, che farà onore a chi la proporrà.

Colombo, ministro delle finanze. Intendiamoci bene. Io ho parlato della questione delle devoluzioni, ma non ho inteso con ciò di dire che io divida l'opinione dell'onorevole Imbriani, e mi impegni a presentare qualche cosa di concreto per quelle che egli chiama le quote minime, vale a dire per esentare le piccole proprietà dalle imposte.

Imbriani. Questo sarebbe importante!

Colombo, ministro delle finanze. Ora io non posso cambiare la legge.

Una voce. Presenti una legge nuova!

Imbriani. C'era la promessa del ministro Doda fino dal 1877.

Colombo, ministro delle finanze. Ma io non intendo neppure di fare una promessa simile. È una questione troppo grave!

Imbriani. Ci fu una relazione su questa legge, fatta dall'onorevole Cocco-Ortu.

Colombo, ministro delle finanze. È una questione troppo grave, perchè io possa prendere un simile impegno!

Imbriani. Vuol dire che la presenteremo noialtri d'iniziativa parlamentare.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato questo capitolo.

Capitolo 47. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 2,900,000.

Capitolo 48. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (*Spesa d'ordine*), lire 450,000.

Capitolo 49. Contribuzione sui beni demaniali. Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (*Spese obbligatorie e d'ordine*), lire 4,072,000.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Murtas.

De Murtas. Ho chiesto di parlare per pregare l'onorevole ministro di darmi uno schiarimento.

Mi fu riferito che le quote d'imposta, dovute al demanio dello Stato per i beni devoluti, nel